

STATUTO

SOCIETÀ PALLAVOLO VALLEMAGGIA

I. Costituzione e scopo

Art. 1 Costituzione e sede

La "Società Pallavolo Vallemaggia" (in seguito SPVM o Società) si è costituita in Associazione ai sensi dell'articolo 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero ed ha la sua sede e il suo recapito presso il cassiere.

Essa è membro della Federazione regionale ticinese di pallavolo.

Art. 2 Scopo

La SPVM si prefigge di:

- promuovere e diffondere lo sport della pallavolo, mediante l'organizzazione di allenamenti regolari, campi estivi e tornei;
- organizzare e favorire manifestazioni, eventi sportivi e altre occasioni d'incontro e di svago nell'interesse della SPVM e della pallavolo in generale.

Art. 3 Natura

La SPVM è politicamente e confessionalmente neutra e indipendente da qualsiasi organizzazione e società.

II. Membri

Art. 4 Soci

La SPVM si compone di Soci attivi, Soci passivi, Soci sostenitori e Soci onorari.

Art. 5 Soci attivi e passivi

Sono *Soci attivi* tutti i membri che partecipano alle attività organizzate dalla SPVM.

Sono *Soci passivi* tutti coloro che versano la quota sociale senza direttamente partecipare alle attività della Società.

Tutti i membri attivi e passivi, sono tenuti a pagare la quota stabilita di anno in anno dal Comitato. La responsabilità del pagamento della quota sociale dei membri attivi minorenni incombe ai loro rappresentanti legali.

I membri di Comitato e gli allenatori non giocatori sono esonerati dal pagamento della quota annuale. Il Comitato può esonerare altri membri che si mettono a disposizione della Società, contribuendo in modo tangibile al suo buon funzionamento.

Art. 6 Soci sostenitori

Possono diventare *Soci sostenitori* tutte le persone, le società o gli enti pubblici che sostengono l'attività della SPVM e contribuiscono al suo sviluppo con contributi finanziari.

Art. 7

Soci onorari

La qualifica di *Socio onorario* può essere conferita a chiunque abbia maturato dei meriti particolari nei confronti dell'Associazione o nell'ambito della pallavolo.

I membri onorari sono esentati dal pagamento delle quote annuali.

Art. 8

Doveri e esclusione

I membri sono tenuti a rispettare lo Statuto, i regolamenti, le decisioni del Comitato e i principi fondamentali di cool and clean e della carta etica di Swissolimpic e di Swissvolley.

Il Comitato può escludere dalla SPVM qualsiasi membro che con il suo comportamento lede gli interessi della Società.

III. Organizzazione

A) L'Assemblea dei soci

Art. 9

Assemblea generale

L'Assemblea generale dei soci è l'*organo supremo* della Società.

Essa viene convocata dal Comitato in sessione ordinaria, di regola entro il 31 dicembre.

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti oggetti:

- Approvazione del rapporto presidenziale, dei rapporti sportivi e del rapporto finanziario approvati dal Comitato;
- Approvazione del rapporto di revisione presentato dai revisori statutari;
- Nomina del presidente, del Comitato e dei revisori dei conti;
- Modifica degli Statuti.

Le nomine hanno effetto e validità per un anno. Ogni membro di Comitato può essere riconfermato. Qualora diventasse vacante un posto nel corso dell'anno, il Comitato ha la facoltà di nominare un sostituto che rimarrà in carica fino alla prima Assemblea ordinaria.

Art. 10

Assemblea straordinaria

Se il comitato lo ritiene necessario, oppure se un quinto dei membri ne fa richiesta, deve essere convocata un'Assemblea straordinaria. Nel caso di richiesta da parte dei membri, l'Assemblea sarà convocata al più tardi entro un mese.

Art. 11

Convocazione e validità

Le Assemblee sono convocate con comunicazione ai soci 15 giorni prima della data stabilita.

La convocazione deve apparire anche sul sito web ufficiale della Società.

Le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 12

Votazioni e delibere

Tutti i Soci hanno diritto a un voto. I Soci minorenni sono rappresentati da un loro rappresentante legale. L'Assemblea decide con la maggioranza relativa dei voti espressi.

Art. 13

Comitato

Il Comitato è composto da 5 a 8 membri e decide sugli oggetti di sua competenza a maggioranza dei suoi membri. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Al suo interno il Comitato si ripartisce i vari compiti necessari alla gestione della Società e nomina:

- Un segretario;

- Un cassiere.

Il Comitato si avvale per le questioni tecnico-sportive degli allenatori, dei responsabili delle squadre, del responsabile G&S e di eventuali altre persone esterne, invitandole alle proprie riunioni.

Nell'ambito delle responsabilità definite dal presente Statuto, il Comitato può emanare dei regolamenti specifici al fine di regolare il buon funzionamento della Società.

Art. 14

Diritto di firma

La SPVM viene rappresentata con firma individuale di tre membri nominati dal Comitato.

Art. 15

Revisione dei conti

L'Assemblea ordinaria nomina due revisori (non appartenenti al Comitato) per la durata di un anno. Essi verificano la regolare tenuta dei conti e formulano eventuali osservazioni in merito alla gestione finanziaria e redigono un rapporto di revisione all'attenzione dell'Assemblea.

I revisori sono rieleggibili.

IV. Finanze

Art. 16

Entrate

La Società si finanzia con le quote dei membri, con i contributi di terzi di qualsiasi genere e con il ricavo da manifestazioni sportive e non che il Comitato ritiene organizzare.

Art. 17

Responsabilità

Gli impegni della Società sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale, esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

Art. 18

Anno sociale

L'anno sociale inizia il 1. settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

V. Disposizioni finali

Art. 19

Scioglimento

Lo scioglimento della Società può essere deciso unicamente dall'Assemblea generale in cui devono essere presenti i 2/3 dei membri. Se non viene raggiunto il quorum durante la prima Assemblea bisogna convocarne una seconda che potrà deliberare indipendentemente dal numero dei presenti.

Il restante patrimonio netto della Società sarà da devolvere ad un'altra società con scopo analogo, fermo restando che entro due anni non venga costituita una nuova Associazione con gli stessi scopi contenuti nel presente Statuto.

Art. 20

Revisione dello Statuto

L'Assemblea generale può modificare gli Statuti con la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi, astensioni escluse.

Art. 21

Relazione statuti e legge

Per tutto quanto non contemplato espressamente dal presente Statuto, fanno stato le disposizioni del Codice civile svizzero.

Art. 22

Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea generale del 27 novembre 2019 e sostituisce e abroga ogni precedente versione.